

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Novara - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza di sospensione ex art. 700 cpc e

richiesta ex art. 151 cpc

Il sig. **Isaja Maurizio**, nato a Messina, il 05.09.1960, iviresidente, vai S. Caterina, 2, c.f. SJIMRZ60P05F158P, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giuseppe Minissale, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, (MNSGPP74L10F158T) e Antonino Chiofalo ninochiofalo@pec.giuffre.it, (CHFNNN62E08F158P), presso il primo elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali 1/A, giusta procura in calce al presente atto

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Messina**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is. 361;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 70;
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Novara**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Novara, via Mario Greppi, 7, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

di Torino, Corso Stati Uniti n. 45,
adsto@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si allega al presente ricorso

Premessa

1. Il ricorrente, è stato assunto in data 27.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza dall'01.09.2015, quale docente di scuola secondaria di secondo grado (classe A017) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente;
2. allo stesso è stata assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 sede presso l'I.I.S. "Antonello" di Messina (**doc. 2**) ove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. con ordinanza n. 241/2016¹ (**doc. 3**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc.4**);
4. secondo la tempistica indicata, il ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc.5**) indicando 99 ambiti e 99 province;
5. il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Messina al ricorrente pari a 5 punti, oltre 6 punti per il comune

¹Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tar Lazio 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega.

di ricongiungimento (**doc. 6**);

6. il punteggio attribuito al sig. Isaja è errato in quanto non tiene conto del servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario "G. Leopardi" di Barcellona Pozzo di Gotto, (**doc. 7**) per ben 12 anni dal 2003 al 2015, per un totale di 36 punti aggiuntivi;

7. con comunicazione del 13.08.2016 (**doc. 8**) al ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 regione Piemonte presso la provincia di Novara (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

8. in data 01.09.2016, suo malgrado, ha dovuto prendere servizio presso detta l'istituzione;

9. in data 05.10.2016 ha proposto impugnazione (**doc. 9**) avverso il provvedimento di trasferimento;

10. nel bollettino pubblicato dall'Usp di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (**doc. 10**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a Messina (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello che effettivamente andava riconosciuto al ricorrente.

Anche negli ambiti immediatamente successivi al primo si verifica la medesima circostanza di soggetti assegnati e preferiti al ricorrente pur con punteggio inferiore e senza indicazione di eventuali precedenza legate allo stato di salute.

Non v'è dubbio, pertanto, che il ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio corretto secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto punteggio; il tutto previa

sospensione, del provvedimento di trasferimento a Novara che sta comportando uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

1. Servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre ruolo prestato (3 punti per ogni anno di servizio) richiama, ancora una volta, l'art. 485 del T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

L'indicazione normativa è palesemente errata!

Il TU, infatti, nell'indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate non menzionerebbe le scuole paritarie.

La ragione è molto semplice: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000², successiva all'entrata in vigore del Testo Unico e, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Una corretta interpretazione della norma, deve includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione con le dovute, quanto necessarie, correzioni al punteggio del ricorrente che, in tal modo passerebbe da 5 a 41 punti oltre i 6 punti per il comune di

² **"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".** (Art. 1)

ricongiungimento per un totale di 47 punti collocandosi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo ambito prescelto ovvero in altro viciniore.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un'iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile (**docc. 11-13**); ciò anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali³ seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1102/00 ed alla recentissima n. 262/16⁴ (**docc. 14-17**).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro ribadendo più volte che **“non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”** (Trib.

³ “In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio”. (Cass. Civ., Sent. n. 16623 dell'1.10.12)

⁴Anche nel merito, i Tribunali di Roma (21.04.2016 e Rimini (sent. 64/2014) hanno ritenuto detto servizio interamente valutabile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

di Caltagirone, sent. del 11.07.2016; Trib. di Milano, sent. del 20.07.16)(**docc. 18-19**).

Dello stesso avviso anche i Tribunali di Napoli (**doc. 20**) e di Messina (**docc. 21-22**).

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia e provinciale di Messina che hanno elaborato la domanda, nonché quelli di assegnazione, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'attribuzione della sede definitiva, con evidente ed ingiusto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Una simile lacuna normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero che poteva rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno al ricorrente.

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

Ed infatti, il disposto di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001 ha espressamente preso atto della suddetta **equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che essi siano valutati nella stessa misura**, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Anche le disposizioni di cui al D.L. 5.12.2015 n. 250, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del

diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

2. Sull'assegnazione della sede.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita al sig. Isaja che, laddove gli fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stato assegnato a Messina ovvero in altro ambito più vicino alla propria residenza.

Ma vi è di più!!!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute personale, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere attribuito al ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella provincia di Messina.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 23**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.

In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, di Taranto, di Napoli e Napoli Nord (**docc. 24-28**).

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli

assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché dei vincitori del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di Mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha

continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno del ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato "fasce" di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

3. Violazione di legge.

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI dell'08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o

modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso T.U.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Ma vi è di più.

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che **“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”**; da ciò l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del piano straordinario.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derivate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della recentissima pronuncia della **Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

Pertanto, il ricorrente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierno deducente che è stato obbligato a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

4. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come il sig. Isaja sia stato trasferito ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa del lavoratore e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo al lavoratore di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, ad oltre 1000 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività

ovvero chiedendo un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

5. Risarcimento danni.

Tale situazione ha indubbiamente arrecato al ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.

A causa dell'illegittimo trasferimento a Novara, il ricorrente è stato costretto a trasferirsi in una provincia lontanissima, senza punti di riferimento nè contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinerebbe un pregiudizio "irreparabile" per il sig. Isaja, atteso che i relativi effetti lesivi intaccherebbero non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, il ricorrente è stato costretto a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Rischia di rimanere per almeno tre anni lontano dalla propria famiglia; e proprio tale lontananza sta comportando per il sig. Isaja l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati della stessa, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale il ricorrente ha subito gravi danni, atteso che lo stesso risiede a Messina ed è stato trasferito a Novara.

Tale provvedimento, infatti, gli ha imposto un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni: ha dovuto prenotare il viaggio, reperire una sistemazione, il tutto facendo fronte ad innumerevoli spese, delle quali ci si riserva di produrre la relativa documentazione utile per la richiesta di risarcimento.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per il ricorrente che è andato incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche del suo ruolo di marito e di padre.

Per i suesposti motivi il sig. Isaja Maurizio, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. In via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc che si deposita in uno al presente atto, sospendere il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso l'ambito 0022 Piemonte provincia di Novara, nelle more della definizione del presente giudizio, in quanto illegittimo per tutte le ragioni sopra evidenziate.

b. Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario "G. Leopardi" di Barcellona Pozzo di Gotto, per ulteriori 36 punti;

c. Conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 0022 provincia di Novara Regione Piemonte.

d. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della

provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza.

e. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione del ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio.

f. Ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, il sig. Isaja ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali.

g. Per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig. Isaja Maurizio quantificandoli in via equitativa.

h. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero agli indirizzi di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it, ninochiofalo@pec.giuffre.it.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) assunzione di servizio I.I.S. "Antonello" di Messina; 3) Ordinanza 241/2016; 4) CCNI Mobilità 2016; 5) domanda di mobilità; 6) comunicazione punteggio; 7) servizio presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario "G. Leopardi" di Barcellona Pozzo di Gotto; 8) comunicazione di assegnazione sede definitiva; 9) impugnazione

trasferimento; 10) bollettino Usp di Messina; 11) nota MEF n. 69064 del 04.08.2010; 12) nota MIUR n. 5356 del 05.05.10; 13) nota USR Emilia Romagna del 26.10.2009; 14) Consiglio di Stato sent. n. 1102/2002; 15) Consiglio di Stato sent. n. 292/2016; 16) Cassazione Civile sent. n. 16623/2012; 17) Tribunale di Rimini sent. n. 64/2014; 18) Tribunale di Caltagirone, sent. dell'11.07.2016; 19) Tribunale di Milano, sent. del 20.07.2016; 20) Tribunale di Napoli, ord. 16877/16; 21) Tribunale di Messina, ord. 66/2016; 22) Tribunale di Messina, ord. 68/2016; 23) Tar Lazio Ord. n. 3588/2016; 24) Tribunale di Trani, ord. 28744/2016; 25) Tribunale di Taranto, ord. del 20.09.2016; 26) Tribunale di Napoli, ord. 17973/2016; 27) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35600/2016; 28) Tribunale di Napoli Nord. ord., 35601/2016.

Messina 31 ottobre 2016

Avv. Giuseppe Minissale

Avv. Antonino Chiofalo

Istanza

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

Il sottoscritto Isaja Maurizio, rappresentato e difeso come in atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio attribuitogli ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso A017 posto comune;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù della correzione del punteggio del sig. Isaja Maurizio potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.**

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile
“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio esignificative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative

spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il sig. Isaja Maurizio;

- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.**;

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c.**, la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi

indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Isaja Maurizio, come sopra rappresentato e difeso, **chiede**

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e della pedissequa istanza cautelare di sospensione:

1)**quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;

2)**quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 31 ottobre 2016

Avv. Giuseppe Minissale

Avv. Antonino Chiofalo